Online il regolamento sugli strumenti di investimento

È stretta sui fondi

Indice per il calcolo dei partecipanti

DI STEFANO LOCONTE E GIULIA CIPOLLINI

Il fondo comune di investimento cambia pelle. Arriva una nuova nozione del fondo comune di investimento che ha come obiettivo una stretta per quegli strumenti che presentino caratteristiche elusive ai fini fiscali. È questa la principale novità contenuta nello schema di regolamento, in attuazione dell'art. 32, comma 1, del dl 78/2010 (legge 122/2010) e che è stato pubblicato ieri sul sito internet del Dipartimento del tesoro (http://www.dt.tesoro.it) attraverso una consultazione pubblica. La nuova disciplina ha inteso in particolare stabilire una nozione di «fondo comune di investimento» (differente da quella contenuta nell'art. 1, comma 1, lettera j), del Tuf), che, in linea con il quadro normativo comunitario, pone in peculiare evidenza la funzione economica del fondo (volto alla gestione collettiva del risparmio che sia raccolto tra una «pluralità di investitori») e l'autonomia delle scelte di gestione della Sgr.

Tra i contenuti di maggior rilievo del Regolamento attuativo, si segnala l'introduzione di una definizione di «partecipanti collegati», al fine di prevenire facili aggiramenti del requisito della pluralità dei partecipanti al fondo. In particolare, come evidenziato nello stesso documento di consultazione, la fattispecie del «collegamento» tra i partecipanti al fondo viene identificata attraverso l'elencazione di una serie di situazioni in cui il collegamento si ritiene di per sé sussistente, unitamente a una previsione di chiusura con funzione residuale, diretta a ricomprendere i casi in cui venga accertata nei fatti la mancanza di indipendenza decisionale tra le parti. È delineato il requisito della «pluralità dei partecipanti» al fondo, individuando a tal fine, un «indice di concentrazione massima» delle partecipazioni, al fine di prevenire il rischio di un rispetto solo formale del requisito in esame. Per la verifica dell' indice di concentrazione massima, la partecipazione al fondo può essere imputata ai «beneficiari effettivi» del risultato di gestione del medesimo attraverso il c.d. metodo del look through, nel caso in cui la partecipazione sia detenuta direttamente, ovvero indirettamente per il tramite di un veicolo di investimento costituito in forma societaria, da uno o più organismi di investimento collettivo del risparmio, italiani o esteri. Il requisito della pluralità è in ogni caso rispettato qualora una componente preponderante del fondo, pari almeno al cinquanta per cento, appartenga a determinati soggetti (tra cui, lo stato italiano o una società da esso controllata; un ente pubblico territoriale italiano), che vengono individuati tenendo in considerazione che gli stessi nella sostanza rappresentano, pur con peculiarità e varietà di forme (come precisa il documento di consultazione), situazioni di gestione «collettiva» del risparmio altrui e sono caratterizzati da un numero di beneficiari effettivi così elevato da far considerare di per sé rispettato il suddetto indice di concentrazione massima e, dall'altro lato, rendere non praticabile l'applicazione del menzionato metodo del look through. Si attenderà ora di conoscere i contributi e le osservazioni dei soggetti interessati, che saranno tenuti in conto nella predisposizione dello schema finale di decreto. L'art. 32 del dl 31 aprile 2010, n. 78, è di recente intervenuto sulla disciplina dei fondi comuni di investimento, in una ottica di contenimento di quei fondi a ristretta base partecipativa costituiti con il fine di usufruire dei benefici fiscali previsti dall'attuale normativa (c.d. fondi veicolo).

© Riproduzione riservata

Indennità di fine rapporto, l'ad deduce per competenza

Indennità di fine rapporto agli amministratori sempre deducibile per competenza ai fini Ires. Il relativo accantonamento in bilancio può essere dedotto dalla base imponibile a prescindere dal fatto che il diritto all'indennità del manager sia deliberato ex ante rispetto all'avvio del rapporto, in sede di nuova nomina o nel corso del mandato. È quanto ha ricordato la Commissione norme di comportamento dell'Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili con la nuova norma n. 180, relativa, appunto, al tema della deducibilità dell'indennità di fine rapporto attribuita agli amministratori di società di capitali.

La materia è regolata, ai fini della determinazione del reddito della società erogante, dall'articolo 105 del Tuir. Il comma 1 stabilisce che gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto del personale dipendente «sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio». Il successivo comma 4 fa rientrare nell'ambito operativo della norma anche «gli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui all'art. 17 comma 1, lettere c), d), e f)»: tra cui, appunto, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e quantitativa, all'interno delle quali rientrano quelle spettanti ad amministratori di società.

L'articolo 105, comma 4 del Tuir, quindi, secondo l'Associazione va riferito soltanto alla tipologia di reddito indicata e non ai presupposti ivi contenuti per l'applicazione della tassazione separata, indicati dall'articolo 17 (discostandosi, in questo modo, dall'interpretazione fornita dall'Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 211/E del 2008).

La norma di comportamento analizza la questione sia sotto il profilo formale sia da quello sostanziale. Per quanto riguarda il dettato letterale, il Tuir equipara la deducibilità dell'indennità di fine rapporto di co.co.co. alla disciplina del trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti. Pertanto, rilevando esclusivamente la natura delle somme, non è necessario verificare la presenza delle condizioni previste dalla citata disposizione per usufruire della tassazione separata (data certa e anteriore all'inizio del rapporto). Ipotesi, quest'ultima, che in caso contrario il legislatore avrebbe esplicitato, sottolinea l'Associazione.

Esaminando la ratio legis, inoltre, la norma di comportamento osserva che il criterio della deducibilità «per cassa» dei compensi agli amministratori è stato introdotto alla fine del 1993. Alcuni anni dopo, quindi, rispetto alla previsione della deducibilità degli accantonamenti inerenti al trattamento di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, già presente nella prima versione del Tuir.

Valerio Stroppa

Il testo della norma sul sito www.italiaoggi.it/documenti

MEF-SINDACATI

Confronto sulle commissioni

Un tavolo con il dipartimento per discutere del problema della doppia dirigenza nelle commissioni tributarie. E non solo. «sta nascendo un nuovo problema collegato alla "acquisizione dati riguardanti il valore della lite"». La richiesta è stata fatta da Flpcgil nella riunione avuta ieri con il ministero dell'economia. Durante l'incontro il sindacato ha ribadito il problema della riorganizzazione che con la chiusura delle direzioni territoriali e i passaggi di consegna della ragioneria vede quest'anno privati circa 1.400.000 dipendenti dell'assistenza per le dichiarazioni con la conseguente spesa per i centri di assistenza fiscale. «Il Mef, pur sapendo che una parte del personale sarebbe passato ai Monopoli, ha aspettato fino all'ultimo per riorganizzarsi senza ascoltare i sindacati, che chiedevano di adottare per tempo misure opportune a evitare qualunque disservizio. Il risultato odierno è il caos organizzativo nella maggior parte delle ragionerie territoriali», ha denunciato Vincenzo Patricelli segretario nazionale della Flp.

CATTOLICA
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
DAL 1896

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – società cooperativa con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n.16,
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 00320160237
Albo cooperative A100378 - Albo imprese di assicurazione 1.00012
Capogruppo del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi 019

MEF

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI

29 aprile 2011 (prima convocazione)
30 aprile 2011 (seconda convocazione)

Nomina di n. 6 componenti del Consiglio di Amministrazione

In relazione al rinnovo parziale del Consiglio di Amministrazione previsto nella sopra citata Assemblea, si informa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34.3 dello Statuto Sociale, che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la presentazione della seguente lista di candidati:

1) Giovanni Zonin, nato a Gambellara (VI) il 15 gennaio 1938, residente in Vicenza;
2) Giuseppe Camadini, nato a Brescia il 10 giugno 1931, residente in provincia di Brescia;
3) Domingo Sugranyes Bickel, nato a Friburgo (Svizzera) il 29 aprile 1945, residente in Madrid (Spagna) (*);
4) Barbara Blasevich, nata a Mantova il 21 settembre 1966, residente in Mantova (*);
5) Giovanni Maccagnani, nato a Verolanuova (BS) il 19 marzo 1962, residente in provincia di Verona (*);
6) Enrico Zobele, nato a Trento il 30 dicembre 1950, residente in Trento (*).

(*) Indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina della Borsa Italiana s.p.a.

Si precisa che le candidature sono tutte per il triennio 2011-2013.

La suddetta lista con le informazioni relative ai candidati è stata messa a disposizione presso la Sede Sociale dalle ore 12.00 del giorno 7 aprile 2011.

Le informazioni sui candidati sopra indicati sono a disposizione presso la Sede Sociale e saranno consultabili presso Borsa Italiana e sul sito www.cattolica.it nei termini previsti dalla normativa vigente.

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – soc. coop.
Il Presidente (Paolo Bedoni)

www.cattolica.it